



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

*Emanato con Decreto rettorale 16 maggio 2022, n. 434  
Entrato in vigore il 17 maggio 2022*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209  
Email: [ricerca@uninsubria.it](mailto:ricerca@uninsubria.it) – PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
[www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica](http://www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
***Chiaramente Insubria!***

Pad. Antonini - Piano I



**REGOLAMENTO  
PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

**INDICE**

Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione e soggetti che possono richiedere l'accreditamento .....	3
Art. 3 - Istituzione, rinnovo e valutazione dei requisiti di idoneità.....	3
Art. 4 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca .....	4
Art. 5 – Accreditoamento dei corsi e delle sedi .....	5
Art. 6 – Istruzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato .....	6
Art. 7 - Modalità di accesso .....	7
Art. 8 - Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo .....	9
Art. 9 – Contributi e Borse di studio.....	10
Art. 10 – Doveri e posizione dei Dottorandi .....	11
Art. 11 – Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche .....	13
Art. 12 – Scuola di dottorato.....	13
Art. 13 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere, “Doctor Europeus” e convenzioni di co-tutela di tesi .....	13
Art. 14 - Dottorato industriale e dottorato di interesse nazionale.....	14
Art. 15 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato.....	14
Art. 16 Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato .....	15
Art. 17- Monitoraggio dell'attuazione .....	16



### **Art. 1 - Definizioni**

- “DM 226”: Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021;
- “Ateneo”: Università degli Studi dell’Insubria;
- “ANVUR”: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione e soggetti che possono richiedere l’accreditamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.M. 226 art. 3 comma 1 e seguenti, l’accreditamento, l’istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall’Università degli Studi dell’Insubria.  
Il Ministro dispone, su conforme parere dell’ANVUR, l’accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Università, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppino una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. L’Università degli studi dell’Insubria può richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
  - a. altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c. istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell’articolo 15 del D.M. n. 226 14 dicembre 2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - d. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
  - e. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

### **Art. 3 - Istituzione, rinnovo e valutazione dei requisiti di idoneità**

1. Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato sono presentate utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti entro i termini e le modalità stabilite dagli uffici dell’Ateneo. Il Dottorato con sede amministrativa presso l’Università è istituito su proposta dei Dipartimenti interessati. Su tale proposta, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera il Consiglio di amministrazione. Essa deve indicare il Dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Dottorato per l’assegnazione delle risorse finanziarie di funzionamento. Entro la medesima data le strutture interessate devono presentare le richieste di adesione a Corsi organizzati da consorzi universitari di cui l’Università non sia sede amministrativa. Le proposte di consorzio e di convenzione dovranno essere presentate entro lo stesso termine e prevedere l’esatta quantificazione della partecipazione degli enti coinvolti, sia in termini di strutture che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una effettiva compartecipazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 226.



Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

#### **Art. 4 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca**

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
  - a. il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
    - il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici ovvero, nel caso di dottorati attivati dalle Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, pari a sei, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.
    - In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
    - i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
    - il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
    - fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;
    - il numero delle borse di dottorato. A tal fine è richiesto:
    - salvo che per le Scuole superiori di istruzione universitaria a ordinamento speciale, la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
      - nel caso di dottorati attivati in forma associata mediante convenzioni e consorzi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 226/21, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
  - c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;



- d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
  - e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
  - f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
  - g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
2. I requisiti di cui al comma 1 si applicano anche ai dottorati attivati in convenzione o consorzio. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
  3. Ai sensi del D.M. 226 il Ministero, su proposta dell'ANVUR in considerazione degli esiti del monitoraggio, dei dati contenuti nell'Anagrafe e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'art. 5, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accREDITAMENTO e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.

#### **Art. 5 - AccredITAMENTO dei corsi e delle sedi**

1. Il sistema dell'accREDITAMENTO si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accREDITAMENTO delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità di cui al D.M.226.
2. La domanda di accREDITAMENTO, presentata al Ministero dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accREDITAMENTO. La domanda di accREDITAMENTO può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accREDITATI.
3. Il Ministero trasmette all'ANVUR la domanda di accREDITAMENTO entro venti giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale il soggetto richiedente può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accREDITAMENTO, di esperti esterni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accREDITAMENTO può essere prorogato per un massimo di trenta giorni. Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accREDITAMENTO. Il decreto di accREDITAMENTO è trasmesso al soggetto richiedente l'accREDITAMENTO e al relativo organo di valutazione.



4. L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 5, l'accREDITamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 per ciascun componente del collegio.
5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accREDITati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accREDITamento periodico della sede di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario.
6. L'accERTamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessanti negli stessi termini di cui al comma 3, la revoca dell'accREDITamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

#### **Art. 6 - Istruzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato**

1. I corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi dell'Insubria fanno riferimento alle strutture dell'Ateneo che ne hanno proposto l'istituzione e ai quali i dottorandi fanno capo in relazione alle loro attività. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 226.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato: il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 226/21, ivi compresi i corsi di dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11.
5. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza. Nel collegio docenti deve essere assicurata una rappresentanza di dottorandi pari al 10% dei componenti arrotondato all'intero superiore, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
6. Il coordinamento del collegio dei docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore di seconda fascia a tempo pieno avente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3) del D.M. 226. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.



Il Coordinatore è eletto secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 52 dello Statuto dell'Università. Rappresenta il dottorato rispetto alla struttura o alle strutture che l'hanno promosso e agli Organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti e redige annualmente una relazione sull'attività svolta.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Per l'elezione si rimanda alle norme del Regolamento generale di Ateneo e dello Statuto dell'Università. Il Coordinatore utilizza i fondi destinati dal Consiglio di Amministrazione al funzionamento ordinario del Corso di Dottorato. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

7. L'Università organizza i corsi di dottorato nella Scuola di dottorato, alla quale è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni. Nei casi di cui al presente comma, la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato resta in capo all'Università.

#### **Art. 7 - Modalità di accesso**

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
4. I bandi di selezione possono prevedere:  
l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo; 31 dicembre e la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.



5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei Docenti, non più di due esperti, anche stranieri, esterni all'Università, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione, anche a seguito di convenzioni e/o consorzi.

La composizione della Commissione deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

La presidenza della Commissione è assunta dal docente indicato dal Collegio.

7. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è per titoli ed esame. Il Collegio dei Docenti stabilisce i titoli valutabili ed i criteri per la valutazione degli stessi indicandoli nel bando di concorso. L'importo della quota obbligatoria da versare per la partecipazione alla selezione concorsuale è stabilito in 20,00 euro, non rimborsabili in nessun caso anche imputabile ad errore del candidato. L'esame di ammissione consiste nella valutazione dei titoli del candidato, e in una prova scritta e/o orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. È compresa nella prova orale o scritta una verifica della conoscenza della lingua inglese. Le prove di ammissione al dottorato possono essere sostenute in lingua inglese se il candidato ne ha fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione.

Per la copertura di posti riservati a studenti laureati in università estere o borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate esclusivamente sulla valutazione dei titoli o in video conferenza. In questo ultimo caso devono essere utilizzate idonee procedure che garantiscano l'identificazione dei candidati, la trasparenza e la pubblicità dello svolgimento della prova.

In relazione alle qualità accertate, la Commissione fino ad un massimo 120 punti così suddivisi:

- fino ad un massimo 60 punti per i titoli, la commissione può prevedere un punteggio minimo di 40 punti per l'ammissione alla prova;
- fino ad un massimo 60 punti per la e prova (orale o scritta o esposizione di un progetto di ricerca); in caso di differente valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a un massimo di punti  $60/n$ , dove  $n$  è il numero dei commissari.

La prova orale o scritta è pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato.

La graduatoria generale è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell'ateneo.

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso, decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro il termine indicato nella graduatoria. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria, risulta essere il primo degli idonei.

I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati dal Presidente presso il competente Ufficio dell'Amministrazione entro i tre giorni successivi alla prova.



#### **Art. 8 - Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo**

1. L'avvio dei corsi di dottorato, istituiti dall'Università degli Studi dell'Insubria, coincide, di norma, con l'inizio dell'anno accademico. La loro durata non può essere inferiore a tre anni tranne quanto indicato nel successivo art. 10.
2. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso di dottorato compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, ivi comprese le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, comprensive, di norma, di una relazione scritta e di un colloquio.
3. Nel corso del primo anno, il Collegio docenti assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
4. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato ed è rilasciato a seguito a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, 1500 caratteri al massimo, redatta in lingua inglese.
5. Il Collegio delibera, sulla base della tesi e della relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e le eventuali pubblicazioni, circa l'ammissibilità della tesi alla discussione finale e lo comunica ai dottorandi.
6. Entro le scadenze stabilite ogni anno dal Senato accademico e pubblicate sul sito web d'Ateneo, i candidati che hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti sono tenuti a presentare, mediante procedura informatizzata, domanda di ammissione all'esame finale pena l'esclusione.
7. Unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'Università degli Studi dell'Insubria e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
8. Il Collegio docenti individua e nomina i valutatori per ciascuna tesi ammessa e stabilisce inoltre le scadenze e le modalità per la consegna della tesi ammesse ai valutatori.
9. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
10. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, il quale avanza le proprie proposte almeno 30 giorni prima della fine del corso e nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 226/21. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Nel caso di Dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei Docenti possono richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente.
11. La presidenza della Commissione è assunta dal docente indicato dal Collegio. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca si svolge sulla base di un colloquio pubblico avente per



tema la tesi finale del candidato. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Rettore. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto (Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti della "Conferenza dei Rettori delle Università Italiane"), che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, in maniera totale, parziale, o solo nei dati bibliografici; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

12. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo di sei o dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo.
13. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
14. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.  
e attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

#### **Art. 9 – Contributi e Borse di studio**

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato istituiti presso l'Università degli Studi dell'Insubria, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri e la normativa in vigore:
  - a. l'importo delle borse di studio, da erogare in rate mensili, non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del decreto del Ministro 23 febbraio 2022 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2022 o successive modifiche o integrazioni;
  - b. le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie;
  - c. Le borse di studio hanno durata complessiva di tre anni e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;
  - d. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in



applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

- e. l'importo della borsa di studio è incrementato nella misura del 50 per cento per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 226/21.

2. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

La borsa di studio (legge 398/1989) non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.

I principi di cui al presente Art. non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 226/21 per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

#### **Art. 10 – Doveri e posizione dei Dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo ed a tempo pieno. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.

Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti anche ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica e l'invio della tesi ai valutatori, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.

Il collegio dei docenti, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

Il reddito del dottorando, compatibile con la borsa di studio, deve essere in ogni caso non superiore all'importo della borsa medesima.

2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di



tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa propedeutiche e di recupero.

Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Tale attività didattica non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale

3. L'iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, salvo quanto indicato all'art. 10 del presente regolamento. L'iscrizione a corsi di Dottorato di ricerca è compatibile con la fruizione di una borsa di studio per il perfezionamento all'estero tranne per quanto previsto dall'art.6 della L. 398/1989 per borse usufruite presso istituzioni straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca, per un periodo non superiore ai dodici mesi, e a condizione che il periodo formativo all'estero persegua temi scientifici che rientrino nel curriculum formativo stabilito dal Collegio dei docenti, che a tal fine deve esprimersi.
4. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita: in caso di grave e documentata malattia, in caso di maternità, in applicazione delle norme a tutela della genitorialità o per particolari situazioni familiari.

Per comprovati motivi il dottorando può chiedere al Collegio Docenti, la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno. Il Rettore approva la richiesta di proroga su parere favorevole del Collegio dei Docenti. In questo caso, il candidato è ammesso a sostenere l'esame finale con i Dottorandi del ciclo successivo.

La sospensione interrompe il godimento della borsa di studio, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del ciclo di dottorato.

La sospensione è accordata con provvedimento del Rettore su documentata domanda fatta pervenire dall'interessato al Coordinatore del corso ed all'ufficio amministrativo dell'Università.

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

5. Il Collegio dei Docenti disciplina le modalità di frequenza al dottorato di ricerca.  
Il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
  - a. giudizio negativo da parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell'attività svolta;
  - b. assenze ingiustificate superiori a due mesi.
6. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Collegio docenti ed all'ufficio amministrativo dell'Università con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell'interruzione.
7. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito



disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'art. 9, comma 4 del D.M. 226.

8. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

#### **Art. 11 – Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche**

1. È concessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
  - b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente Art. 11, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

#### **Art. 12 – Scuola di dottorato**

1. L'Università degli Studi dell'Insubria organizza i corsi di dottorato attraverso una scuola di dottorato, con attribuzione alla stessa dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni. La Scuola di Dottorato che accorpa tutti i dottorati di ricerca ha il fine di:
  - a. razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa;
  - b. migliorare, coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad esse collegate;
  - c. contribuire allo sviluppo di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
  - d. favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali che internazionali;
  - e. svolgere compiti istruttori e propositivi agli organi di governo.
2. Alla Scuola è preposto un Direttore nominato dal Consiglio Scientifico (o organo collegiale) della Scuola stessa.
3. La Scuola è dotata di un proprio regolamento approvato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 – Dottorato in convenzione con istituzioni estere, “Doctor Europeus” e convenzioni di co-tutela di tesi**

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, L'Università degli Studi dell'Insubria può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento



ministeriale, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

2. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le condizioni indicate nel Processo di Bologna:
  - a. due giudizi positivi della tesi da parte di due revisori appartenenti a due università di due paesi europei diversi da quello dove la tesi sarà discussa;
  - b. almeno un membro della commissione d'esame finale deve appartenere ad un'università di un paese europeo diverso da quello dove la tesi sarà discussa;
  - c. discussione della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
  - d. soggiorno di ricerca di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello del dottorando.
3. L'Università può sottoscrivere convenzioni di co-tutela di tesi di dottorato di ricerca con Atenei stranieri a seguito del processo di internazionalizzazione promosso dal Miur e delle convenzioni quadro stipulate con Francia, Germania, Spagna e Svizzera per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici e per favorire la mobilità universitaria.

L'attivazione di una convenzione di cotutela parte da un'iniziativa individuale del dottorando.  
La cotutela di tesi permette di conseguire un doppio titolo di Dottore di ricerca, riconosciuto nei due paesi fra i quali è stato stipulato l'accordo.  
La procedura di attivazione della cotutela deve avere inizio entro tre mesi dall'immatricolazione al dottorato di ricerca, al fine di permettere ai dottorandi di svolgere le proprie attività in periodi approssimativamente equivalenti presso ciascuna sede.

#### **Art. 14 - Dottorato industriale e dottorato di interesse nazionale**

1. L'Università degli Studi dell'Insubria in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) del D.M. 226, che svolgono attività di ricerca e sviluppo. e può attivare corsi di dottorato in apprendistato
2. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso  
L'Università degli Studi dell'Insubria può partecipare a dottorati di interesse nazionale ai sensi del D.M. 226 del 14/12/2021 art. 11.  
La convenzione ed i consorzi con soggetti esterni all'Università, devono essere approvate da parte del Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Senato accademico.  
Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

#### **Art. 15 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato**



1. Per le finalità di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il Ministero cura l'aggiornamento e l'integrazione dell'anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, che contiene, in aggiunta ai dati individuati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 aprile 2004, adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1-bis, le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali. Con ulteriore decreto adottato ai sensi dello stesso art. 1-bis, comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede alla individuazione specifica di tali dati, che devono essere trasmessi alla predetta Anagrafe dalle Università, ed alla identificazione delle misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

#### **Art. 16 Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato**

1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:
  - a. fondi propri;
  - b. fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
  - c. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'art. 3, comma 2;
  - d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
  - e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
  - a. produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
  - b. grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
  - c. attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'art. 3, comma 2;
  - d. dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
  - e. sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
  - f. attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
  - g. numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
  - h. grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:



- a. cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'art. 11;
- b. incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'art. 3, comma 2.

**Art. 17- Monitoraggio dell'attuazione**

1. Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, monitora l'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta di corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

**Art. 18 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per gli Studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria e dalla normativa nazionale vigente in materia D.M. 226 del 14 dicembre 2021 e s.m.i.